

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-quater
n. 23

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE Lino DIANA)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

PAOLO EMILIO TAVIANI

sentenza n. 2757 del 5 ottobre 1996 emessa dal Tribunale civile di Genova

Comunicata alla Presidenza

il 24 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 26 novembre 1997 il senatore Paolo Emilio Taviani ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione alla sentenza del Tribunale civile di Genova n. 2757 del 5 ottobre 1996, con la quale è stato condannato al risarcimento dei danni sofferti dal dottor Massimo Riva.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 9 dicembre 1997.

La Giunta ha esaminato la suddetta richiesta nelle sedute del 10 febbraio e 7 aprile 1998. Nella seduta del 10 febbraio la Giunta ha ascoltato il senatore Taviani ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento ed ha deliberato di richiedere gli atti del procedimento all'Autorità giudiziaria, che ha provveduto a trasmetterli il 6 marzo 1998. Nella seduta del 10 febbraio il senatore Taviani ha altresì depositato osservazioni scritte.

* * *

La vicenda trae origine dall'atto di citazione con il quale, il 2 aprile 1992, l'allora senatore Massimo Riva ha citato il senatore Taviani a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'offesa alla sua reputazione e alla lesione della sua immagine, arrecate da alcune dichiarazioni rese dallo stesso senatore a vita nel corso di un'Assemblea riservata agli iscritti della sezione della Democrazia cristiana di Busalla. In tale occasione il senatore Taviani, intervenendo sul tema «Dalla Gladio alla pace garantita», avrebbe attribuito all'allora senatore Riva la qualifica di «miliardario» e lo avrebbe accusato inoltre di aver complottato ai danni del Presidente della Repubblica in carica, Francesco Cossiga, con la collabora-

zione di Eugenio Scalfari e del dottor Carlo De Benedetti quali rappresentanti, il primo, della stampa politica ed il secondo, dell'alta finanza, utilizzando a tal fine documenti coperti dal segreto parlamentare.

Le espressioni pronunciate dal senatore Taviani, riportate su articoli di stampa (Il Secolo XIX del 25 febbraio 1992) erano, secondo gli accertamenti svolti in sede istruttoria, testualmente le seguenti: «Il caso Gladio è venuto fuori per il complotto di De Benedetti, Scalfari ed il miliardario della Sinistra Indipendente Riva contro il Presidente Cossiga. Si è andato a cercare in tutti i vecchi documenti ed è saltato fuori quello firmato da Cossiga nel 1964, perchè allora era Sottosegretario alla difesa».

Il processo civile, svoltosi in contumacia del senatore Taviani, si è concluso con la sentenza del 5 ottobre 1996, n. 2757, recante condanna dello stesso a corrispondere all'ex senatore Massimo Riva, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale, la somma di lire centomilioni, essendosi ritenuto che le dichiarazioni rese avessero una «innegabile efficacia offensiva e denigratoria del patrimonio morale del destinatario».

Avverso la sentenza del Tribunale di Genova il senatore Taviani ha proposto appello, adducendo in primo luogo l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle espressioni che hanno portato alla sua condanna in sede civile.

Il senatore a vita è stato ascoltato dalla Giunta il 10 febbraio 1998. In tale occasione ha precisato che le medesime opinioni oggetto dell'atto di citazione sono state da lui espresse in sede parlamentare il 4 e il 12 dicembre 1990, che tali opinioni erano state pronunciate in una seduta riservata

agli iscritti del suo partito di allora (la DC) della sezione di Busalla e che il giornalista che le aveva riferite sul Secolo XIX si era introdotto clandestinamente in tale riunione. Il senatore Taviani ha sottolineato che il fatto è avvenuto durante la campagna per le elezioni politiche del 5 aprile 1992, alla quale, come senatore a vita, partecipò attivamente per il suo partito.

La Giunta, dopo aver acquisito gli atti processuali (precisamente, l'atto di citazione e la sentenza di primo grado) ha ripreso l'esame della questione il 7 aprile 1998.

Nel corso della discussione è emerso che il senatore Taviani aveva svolto, precedentemente alla riunione di Busalla, alcuni interventi in sede parlamentare sul caso Gladio, nel quale era stato coinvolto il senatore Cossiga, interventi svolti nelle sedi delle Commissioni interparlamentari (la Commissione cosiddetta «sulle stragi» e quella sui servizi segreti) che si erano occupate del caso. Tali Commissioni lo avevano infatti ascoltato in quanto egli aveva ricoperto la carica di Ministro della Difesa e di Ministro dell'Interno negli anni in cui veniva costituita la struttura denominata «Gladio». Tali circostanze sono state ancor più dettagliatamente evidenziate dallo stesso senatore Taviani nelle osservazioni scritte e nella docu-

mentazione depositate agli atti della Giunta.

Inoltre, la Giunta ha rilevato che le considerazioni svolte dal senatore Taviani riguardavano una riunione tenuta nella sede del suo partito, in una cornice politica, quale la campagna elettorale del 1992, nella quale il senatore a vita interveniva forte del suo ruolo istituzionale parlamentare.

Dalle circostanze suesposte è emerso quindi che sussiste un chiaro collegamento tra le affermazioni a causa delle quali il senatore Taviani è stato citato in giudizio dal dottor Massimo Riva e l'esercizio delle funzioni parlamentari da parte del senatore a vita, collegamento in base al quale la costante giurisprudenza parlamentare dichiara sussistente la prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

La Giunta ha deliberato quindi di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

DIANA, *relatore*

